

91.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1968	Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	1964
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	1966	Ministro degli affari esteri (Trasmissione di documento)	1966
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	1966	Missioni valedoli nella seduta dell'8 novembre 1994	1963
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) ..	1966	Proposta di legge costituzionale (Annunzio) ..	1964
Disegno di legge n. 1365-bis:		Proposte di inchiesta parlamentare (Annunzio)	1963
(Emendamento riferito all'articolo 3, presentato nella seduta dell'8 novembre 1994)	1921	Proposte di legge:	
(Articoli da 4 a 9)	1922, 1930, 1936 1940, 1955, 1958	(Adesione di deputati)	1964
(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	1923, 1931, 1936 1942, 1955, 1958	(Annunzio)	1963
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1964
		ERRATA CORRIGE	1968

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

**DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (1365-BIS)**

(Per le tabelle annesse agli articoli 10, comma 1, e 30, commi 4, 6 e 9 del disegno di legge, nel testo della Commissione, si veda l'Atto Camera n. 1365-bis-A, pagg. 113-119)

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, PRESENTATO NELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1994, IDENTICO ALL'EMENDAMENTO BEEBE TARANTELLI 3. 40 (*Vedi l'Allegato A ai resoconti della seduta del 7 novembre 1994*)

ART. 3.

Sopprimere il comma 9.

3. 70.

La Commissione.

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Dotazioni organiche).

1. La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di mobilità del personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo del pieno utilizzo delle strutture pubbliche, secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996. I direttori generali ed i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri loro attribuiti in materia di definizione dell'orario di servizio e di articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurano l'apertura al pubblico dei servizi per un congruo orario settimanale, il potenziamento delle attività di *day hospital* e la riduzione dei tempi di attesa per le attività ambulatoriali.

2. Per il primo semestre dell'anno 1995 si applica il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'articolo 18; per il secondo semestre, per la copertura dei posti che si rendono vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1995, le regioni possono autorizzare nuove assunzioni, entro il limite del 10 per cento per il ruolo amministrativo e del 30 per cento per gli altri ruoli delle cessazioni, previa verifica dei carichi di lavoro ed esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilità, da effettuarsi tra il personale del comparto sanità in ambito locale, regionale, interregionale, secondo tale ordine di priorità, e d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, e dopo che le

unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in esubero a seguito della disattivazione o della riconversione degli ospedali di cui all'articolo 3 ed a seguito degli accorpamenti e delle riorganizzazioni delle strutture e dei servizi del territorio di competenza. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano al personale sanitario delle unità di terapia intensiva e di rianimazione.

3. La corresponsione dell'indennità di tempo pieno di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, è sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo a far data dal 1° gennaio 1995, per il personale dipendente che esercita l'attività libero professionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche. Il direttore generale ed il commissario straordinario dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono responsabili dell'applicazione del presente comma. Al dipendente che illegittimamente percepisce l'indennità di tempo pieno si applicano le disposizioni dell'articolo 2119 del codice civile in materia di risoluzione del contratto di lavoro per giusta causa. La mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la immediata risoluzione del contratto del direttore generale ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed agli istituti zooprofilattici sperimentali.

4. I giudizi di idoneità di cui agli articoli 8, commi 1-bis e 8, e 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli di cui all'articolo 26, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si svolgono a partire dal 1° settembre 1995.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: modificazioni ed integrazioni inserire le seguenti: previa contrattazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

4. 2 (4. 1).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* 4. 3 (4. 35).

Rinaldi, Beebe Tarantelli, Caccavari, Cornacchione Milella,

Giacco, Manganelli, Mignone, Perinei, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Lumia, Tanzarella, Torre, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Voza, Sales, Soriero, Schettino.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* 4. 4 (4. 2).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l'anno 1995 per la copertura dei posti che si rendono vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi, le regioni possono autorizzare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, l'indizione di concorsi pubblici esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilità in ambito locale, regionale e d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, e dopo che le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in esubero a seguito della disattivazione degli ospedali di cui all'articolo 3 ed a seguito

degli accorpamenti e delle riorganizzazioni delle strutture e dei servizi del territorio di competenza.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Accertamento dell'IVA).

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile, viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 5 (4. 15).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino,
Pistone, Muzio, Garavini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Per il primo a: dell'articolo 18 *con le seguenti:* Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1995 si applica il divieto di copertura di posti già vacanti o che si renderanno vacanti.

Conseguentemente:

dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. La copertura dei posti già vacanti e che si renderanno vacanti per il ruolo medico è sospesa fino alla attuazione di quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 6 (4. 9).

Saia, Lenti, Sciacca, Scotto di
Luzio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dei carichi di lavoro *con le seguenti:* del pieno utilizzo delle strutture pubbliche secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996.

4. 7 (4. 7).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino,
Nardini, Saia, Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: locale con le seguenti: comunale, provinciale.

4. 17.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: interregionale.

4. 8 (4. 47).

Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione alla particolare situazione determinatasi a seguito dell'attuazione dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, come modificato dall'articolo 6, comma 23, della legge n. 41 del 1986 e dagli articoli 10, comma 1, lettera a), e 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, le unità sanitarie locali, nel secondo semestre del 1995 a copertura del 50 per cento dei posti vacanti di cui al presente comma sono altresì autorizzati a mantenere in servizio o a riassumere il personale supplente che abbia svolto attività lavorativa, anche se discontinua, complessivamente per almeno diciotto mesi per le posizioni funzionali per le quali è richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado; gli oneri sono a carico delle singole amministrazioni nei limiti della disponibilità di bilancio.

4. 18 (4. 28).

Sigona.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti da chi abbia già espletato

un concorso pubblico nel periodo antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: al 31 dicembre 1994 con le seguenti: al 31 dicembre 1990;

dopo l'articolo 26 inserire i seguenti:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

b) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

2) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effet-

tuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

3) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

4) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

5) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

ART. 26-ter.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1982;

al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla

categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

4. 9 (4. 8).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Saia, Nardini, Valpiana, Beebe Tarantelli, Brunetti.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 4. 4, a pag. 56).

4. 10 (4. 5).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Accertamento dell'IVA).

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul

cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

4. 11 (4. 4).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli, Lenti, Sciacca, Saia, Nardini, Valpiana, Scotto di Luzio, Beebe Tarantelli.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. I ruoli, le dotazioni organiche, nonché la consistenza complessiva del personale sanitario sono stabiliti entro il 31 dicembre 1995 dalle regioni, che definiscono le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sulla base di *standard* di riferimento.

3-bis. Le regioni, definite le dotazioni organiche e la consistenza complessiva del personale sanitario, compilano una lista di mobilità del personale in esubero e definiscono i criteri di mobilità in conformità alle vigenti disposizioni in materia. Sulla base di tale lista, le strutture sanitarie regionali debbono, in via prioritaria, ricoprire i ruoli vacanti.

3-ter. Eventuali deroghe al divieto di cui al comma 2 sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale esclusivamente al fine di assicurare il rispetto degli *standard* di cui al comma 3. Il decreto indica i mezzi finanziari a carico del bilancio della regione o della unità sanitaria locale necessari alla copertura dei relativi oneri per il triennio 1995-1997 e specifica le ragioni che ne richiedono l'emanazione.

3-quater. Le unità sanitarie locali, verificate le compatibilità con gli *standard* regionali e la copertura finanziaria nei relativi capitoli di bilancio, espletate le procedure di mobilità secondo i criteri di cui al comma *3-bis*, procedono alla copertura dei posti vacanti mediante l'espletamento di concorsi entro e non oltre 60

giorni. L'atto deliberativo della unità sanitaria locale è trasmesso alla regione, che entro 15 giorni può procedere ad un riscontro sulle modalità di copertura. In caso di mancato riscontro il provvedimento si intende approvato.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 4. 3, a pag. 56).

4. 12 (4. 35).

Rinaldi, Beebe Tarantelli, Caccavari, Cornacchione Milella, Giacco, Manganelli, Mignone, Perinei, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Lumia, Tanzarella, Torre, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Voza, Sales, Soriero, Schettino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la corresponsione dell'indennità di tempo pieno di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, è sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo per il personale dipendente che esercita l'attività libero professionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche. Il direttore generale ed il commissario straordinario dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono responsabili dell'applicazione del presente comma. Al dipendente che illegittimamente percepisce l'indennità di tempo pieno si applicano le disposizioni dall'articolo 2119 del codice civile in materia di risoluzione del contratto di lavoro per giusta causa. La mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la immediata risoluzione del contratto del direttore generale ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, del citato decreto legislativo

n. 502 del 1992. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed agli istituti zooprofilattici sperimentali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

1. Per l'anno 1995, i capitoli della categoria « acquisto beni e servizi » del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotte di 107 miliardi di lire. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 20.

La Commissione.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. La sospensione del 15 per cento dell'indennità di tempo pieno di cui al comma 3 non si applica per il personale dipendente che eserciti l'attività professionale da meno di 5 anni.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e art. 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), modificare gli importi come segue:

1995: — 20.000;
1996: — 20.000;
1997: — 20.000.

4. 13 (4. 27).

Bonafini, Molgora, Arrighini, Fontan.

Al comma 4, sostituire le parole: si svolgono con le seguenti: sono indetti.

4. 14 (4. 11).

Provera, Calderoli, Ceresa, Devetag, Hüllweck, Petrini, Sticotti, Valenti, Zocchi.

Al comma 4, sostituire le parole: 1° settembre 1995 con le seguenti: 1° gennaio 1995 e comunque prima di espletare le procedure di mobilità e di applicare le procedure previste al comma 2.

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 4. 4, a pag. 56).

4. 15 (4. 10).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana, Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le regioni esercitano nei confronti delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere il controllo di gestione, attraverso l'approvazione del bilancio di esercizio annuale e la verifica e revisione dei costi, della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi erogati. Ai fini della verifica e revisione dei costi, della qualità e della quantità delle prestazioni, le regioni utilizzano gli indicatori di efficienza e qualità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa, nei confronti delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, ogni forma di controllo relativa alla legittimità ed al merito dei singoli atti delle aziende stesse.

4. 16 (4. 26).

Scoca.

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi).

1. La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può superare, a livello regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 17 per cento per l'anno 1995, del 15 per cento per l'anno 1996 e del 13 per cento per l'anno 1997. Per l'anno 1995 viene individuato l'ammontare per cassa delle somme destinate all'acquisto di beni e servizi. Le regioni tramite i direttori generali e i Commissari straordinari provvedono ad individuare i funzionari responsabili delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di servizi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi richiesti dai fornitori o dai prestatori di servizi in caso di ritardato pagamento rientrano nella responsabilità contabile del funzionario delegato e del direttore generale o del Commissario straordinario in caso di mancato controllo. In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.

2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, le regioni possono individuare forme di centralizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, fissare prezzi di riferimento per

categorie di beni e servizi e promuovere il pagamento dei fornitori entro il termine massimo di novanta giorni.

3. L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di pertinenza dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono subordinati alla contestuale disattivazione dei corrispondenti servizi direttamente gestiti ed il relativo personale è posto in mobilità d'ufficio. Il personale che non ottempera al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

« 7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti principi:

a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;

b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera a) devono formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella

sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unità sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi ospedalieri con autonomia economico-finanziaria, dall'altra. La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unità sanitarie locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presidi stessi da erogare nell'anno successivo;

c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;

d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni.

7-bis. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla base delle suddette tariffe sono altresì effettuate le compensazioni della mobilità sanitaria interregionale.

7-ter. Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, dovrà essere progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine del quale si dovrà accedere esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.

5. 1.

Polenta.

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

2) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

3) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

4) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

al disegno di legge di bilancio:

alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501, Spese riservate servizi di sicurezza, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 miliardi;

CS: - 100 miliardi.

alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1105:

CP: - 10 miliardi;

CS: - 10 miliardi.

Capitolo 1168:

CP: - 10 miliardi;

CS: - 10 miliardi.

Capitolo 1385:

CP: - 10 miliardi;

CS: - 10 miliardi.

Capitolo 2501:

CP: - 5 miliardi;

CS: - 5 miliardi.

Capitolo 2502:

CP: - 5 miliardi;

CS: - 5 miliardi.

Capitolo 2802:

CP: - 10 miliardi;

CS: - 10 miliardi.

Capitolo 4011:

CP: - 10 miliardi;

CS: - 10 miliardi.

Capitolo 4031:

CP: - 10 miliardi;

CS: - 10 miliardi.

Capitolo 4051:

CP: - 10 miliardi;

CS: - 10 miliardi.

<p><i>al disegno di legge finanziaria:</i></p> <p><i>alla tabella A, modificare gli importi come segue:</i></p> <p>Ministero del tesoro:</p> <p>1995: - 60.000; 1996: - 75.000; 1997: -440.000;</p> <p>Ministero dell'interno:</p> <p>1995: -480.000; 1996: -480.000; 1997: -480.000;</p> <p><i>alla tabella C, modificare gli importi come segue:</i></p> <p>Ministero del tesoro:</p> <p>Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):</p> <p>articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'ente Poste italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (Cap. 4432):</p> <p>1995: -400.000; 1996: -500.000; 1997: -500.000;</p> <p>Legge n. 548 del 1994: istituzione dell'ente per gli interventi per il mercato agricolo (EIMA):</p> <p>1995: —; 1996: -480.000; 1997: -500.000;</p> <p>Ministero dell'interno:</p> <p>Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della polizia di Stato » (Cap. 2841):</p> <p>1995: -45.000; 1996: -45.000; 1997: -45.000;</p>	<p>Legge n. 968 del 1969: « Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Cap. 3282):</p> <p>1995: -15.000; 1996: -20.000; 1997: -35.000.</p> <p>Ministero della difesa: regio decreto n. 203 del 1928:</p> <p>Articolo 17, comma 1:</p> <p>1995: - 80.000; 1996: —; 1997: —;</p> <p>Articolo 17, comma 2:</p> <p>1995: - 20.000; 1996: —; 1997: —;</p> <p><i>alla tabella D, legge n. 67 del 1988, Fondo dotazione SACE, modificare gli importi come segue:</i></p> <p>1995: - 20.000; 1996: —; 1997: —;</p> <p><i>alla tabella E, inserire le seguenti voci:</i></p> <p>legge n. 526 del 1982, articolo 11 (esportazioni):</p> <p>1995: - 10.000;</p> <p>legge n. 130 del 1983, articolo 8, commi 1 e 2 (esportazioni):</p> <p>1995: - 10.000;</p> <p>legge n. 730 del 1983, articolo 18, commi 7 e 8 (esportazioni):</p> <p>1995: - 10.000;</p> <p>legge n. 887 del 1984, articolo 9, comma 6 (esportazioni):</p> <p>1995: - 20.000;</p> <p>legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 6 (esportazioni):</p> <p>1995: - 10.000;</p>
---	---

decreto-legge n. 149 del 1993, articolo 2, comma 10 (esportazioni):

1995: — 130.000;

legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 15 (viabilità straordinaria):

1995: — 100.000;

legge n. 317 del 1993, articolo 4 (ricostruzione post bellica):

1995: — 50.000.

5. 2 (5. 1).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per l'anno 1995 le autorizzazioni di cassa per l'acquisto di beni e servizi del Servizio sanitario nazionale sono ridotte rispetto alla spesa risultante a consuntivo del 1994 in misura pari al 20 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 le autorizzazioni di cassa sono stabilite nella stessa misura dell'anno 1995.

1-bis. I contratti di fornitura di beni e servizi non possono essere stipulati con dilazione di pagamento superiore a novanta giorni.

1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono propri fondi di rotazione per l'acquisto di beni e servizi alimentari con versamenti trimestrali pari al 25 per cento degli esborsi del Servizio Sanitario nazionale per beni e servizi accertati a consuntivo dell'anno precedente. Il totale delle risorse assegnate ai fondi di rotazione per il 1995 non potrà comunque essere inferiore a 18.000 miliardi.

1-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni istituiscono un Osservatorio sulla spesa per l'acquisto di beni e servizi con il compito di rilevare l'elenco dei fornitori, i prezzi per quantità e qualità dei prodotti offerti, segnalare a parità di quantità e qualità un

prezzo di riferimento a cui poter effettuare acquisti da parte delle USL e delle aziende ospedaliere, evidenziare eventuali difformità ed andamenti anomali, elaborare analisi a campione sulle spese e formulare suggerimenti in merito al loro contenimento.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 3 (5. 8).

Lumia, Giacco, Giannotti, Tanzarella, Rinaldi, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Voza, Sales, Soriero.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni attivano osservatori di controllo dei prezzi di beni e servizi, con particolare attenzione alle attrezzature tecnico medicali, farmaci e materiale diagnostico. Le regioni, ogni sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano una relazione al ministro della sanità e ai Presidenti delle

Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari.

5. 4 (5. 3) (Nuova formulazione).

Saia, Nardini, Valpiana, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Beebe Tarantelli.

Al comma 2, sopprimere le parole: individuare forme di centralizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Accertamento dell'IVA).

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione e norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

5. 5 (5. 2).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli, Lenti, Sciascia, Saia, Nardini, Valpiana, Scotto di Luzio.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 7.
DELLA COMMISSIONE.

Al primo periodo, dopo le parole: verifica della qualità *inserire le seguenti:* previsto all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

0. 5. 7. 2.

La Commissione.

Al secondo periodo, dopo le parole: dalla normativa vigente *inserire le seguenti:* nonché dagli indirizzi di accreditamento definiti dal Parlamento.

0. 5. 7. 1.

Rinaldi, Bogi, Solaroli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità. La facoltà di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione. Per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera nei confronti dei soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, che accettino il sistema di remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.

5. 7.

La Commissione.

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

(Spesa farmaceutica).

1. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei *ticket*, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento.

2. Fino al 30 settembre 1995 il prezzo dei farmaci che abbiano fatto registrare nel corso del primo semestre 1994 un aumento del fatturato a carico del Servizio sanitario nazionale, in rapporto al primo semestre 1993, pari al 10, 20, 30, 40 per cento ed oltre, è ridotto rispettivamente del 3, 6, 9 e 12 per cento rispetto al prezzo medio europeo risultante al 15 ottobre 1994. I prezzi dei farmaci applicati in tale data restano in vigore fino al 30 settembre 1995.

3. Il direttore generale o il commissario straordinario della unità sanitaria locale è direttamente responsabile per le somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli stessi. È altresì direttamente responsabile del rispetto dei termini e della regolarità di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri di base come previsto dai rispettivi contratti di lavoro.

4. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995 è determinato in lire 9.000 miliardi di lire. Qualora la spesa per

l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al termine del primo semestre del 1995, superiore al predetto limite, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procederà alla riclassificazione di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base dei consumi farmaceutici nell'anno 1994.

5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in lire 9.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, salvo diversa determinazione adottata con apposita norma della legge finanziaria per gli anni medesimi.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 e al secondo periodo del comma 4 del presente articolo si applicano fino al 30 settembre 1995. Il settimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**ART. 6.**

Sopprimere il comma 1,

Consequentemente, al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per

cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 2. (2. 12.)

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarrantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 6. 2).

6. 3.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarrantelli, telli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione, Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Sopprimere il comma 2,

Conseguentemente:

al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994, variare gli importi come segue:

1995: — 500.000.

6. 4 (6. 28).

Masi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: abbiano con la seguente: hanno.

6. 5.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardone.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Entro il primo trimestre del 1995 la Commissione unica del farmaco provvede alla razionalizzazione delle confezioni dei farmaci destinati alla cura delle malattie croniche.

Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 2.

6. 6 (6. 44).

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarrantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate all'indizione di gare per l'acquisto di specialità medicinali e prodotti galenici destinati esclusivamente all'utilizzo all'interno delle strutture ospedaliere.

6. 7 (6. 3).

Tonizzo, Zocchi, Martinelli, Valenti, Mealli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

3. A partire dal 1° gennaio 1995 i prezzi di tutti i farmaci di fascia a), b) e c), dovranno essere equiparati alla media eu-

ropea secondo i criteri e le modalità previste dal decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603.

6. 8. (7. 17).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino,
Saia, Valpiana, Nardini.

Sopprimere il comma 3.

* **6. 9** (6. 34).

Vincenzo Basile, Rizzo, Mussolini.

Sopprimere il comma 3.

* **6. 10** (6. 38).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino,
Saia, Nardini, Valpiana,
Beebe Tarantelli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 miliardi di lire con le seguenti: 10.200 miliardi di lire.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 11 (6. 10).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino,
Pistone, Muzio, Garavini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 miliardi di lire con le seguenti: 10.000 miliardi di lire.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: lire 9.000 miliardi con le seguenti: lire 10.000 miliardi;

all'articolo 20, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 22, lettera a), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, col quale è stata riconosciuta la specifica personalità giuridica della Cassa depositi e prestiti, va interpretato nel senso che dalla data del riconoscimento la Cassa depositi e prestiti ha assunto natura giuridica di ente pubblico economico e, in quanto tale, è divenuta soggetta a tutte le disposizioni relative alle persone giuridiche, ivi comprese le norme fiscali, e che, conseguentemente, dalla stessa data sono abrogate tutte le norme speciali incompatibili con la natura e, in particolare, quelle che prevedono trattamenti fiscali privilegiati.

6. 13.

Calderoli.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 6. 2, a pag. 75).

6. 12.

Rinaldi, Giannotti, Lumia,
Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guertzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 15 settembre 1995, il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Com-

missioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione tecnica sull'andamento, nei primi sei mesi del 1995, della spesa per l'assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché sull'andamento previsto per l'intero 1995 e per il 1996, anche sulla base della disciplina prevista dall'articolo 7 e delle determinazioni adottate dalla commissione unica per il farmaco, in materia di riclassificazione delle specialità medicinali e dei prodotti galenici, e dal CIPE in materia di fissazione della quota di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale per ciascun farmaco di riferimento.

6. 16.

La Commissione.

Sopprimere il comma 6.

6. 14.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guersoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca,

Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il Ministro della sanità, entro il 31 gennaio 1995, emana norme per la registrazione di galenici industriali generici per tutti i principi attivi per i quali sia decaduta la protezione brevettuale; questi prodotti vengono inseriti tra i prodotti concedibili attraverso il Servizio sanitario nazionale nella fascia *a)* prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, con prezzo al pubblico non superiore al 75 per cento della corrispondente specialità medicinale; le specialità medicinali per le quali venga registrato un corrispondente generico vengono contestualmente poste nella classe *b)* con *ticket* del 50 per cento a carico dei cittadini, mentre il generico corrispondente resta nella classe *b)* senza quota a carico dei cittadini.

6. 15 (6. 39).

Tonizzo, Zocchi, Valenti, Martinnelli.

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

*(Norme in materia di classificazione
delle specialità medicinali - Esenzioni).*

1. Entro il 30 giugno 1995 la Commissione unica del farmaco provvede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei prodotti galenici, esclusi i prodotti di automedicazione e quelli senza obbligo di ricetta medica, in classi omogenee per attività terapeutiche, suddivise in sottoclassi omogenee per struttura chimica e meccanismo di azione, provvedendo, ogni sei mesi, ai necessari aggiornamenti. Trascorso il termine indicato, l'indicazione della sottoclasse di appartenenza delle specialità medicinali e dei prodotti galenici è effettuata all'atto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna sottoclasse, sulla base dell'efficacia terapeutica, dell'uso consolidato, della tollerabilità, della diffusione internazionale e del rapporto qualità/prezzo, valutato sul ciclo di terapia, è individuato un farmaco di riferimento.

3. I prezzi dei farmaci di riferimento sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo criteri individuati dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti analoghi ed inerenti il medesimo principio attivo nell'ambito dell'Unione europea; nel caso in cui venga individuata come farmaco di riferimento una specialità medicinale la cui anzianità

di registrazione sia superiore a quindici anni, la quota di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale non potrà essere superiore al prezzo del prodotto galenico contenente il medesimo principio attivo.

4. Lo sconto praticato alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri nonché agli istituti di ricovero e cura sulle specialità medicinali e sui prodotti galenici è stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate, e non può essere inferiore a quanto previsto all'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

5. Il medico convenzionato che prescrive un farmaco con prezzo superiore a quello del farmaco di riferimento appartenente alla medesima classe è tenuto a darne comunicazione all'assistito; in caso di grave intolleranza verso un principio attivo documentata da diagnosi clinica, conservata a cura del medico prescrivente, all'assistito può essere prescritto un farmaco equivalente che viene rimborsato dal Servizio sanitario nazionale al netto dell'eventuale quota di compartecipazione comunque dovuta dall'assistito per il farmaco di riferimento cui è allergico.

6. Il medico convenzionato può prescrivere un prodotto galenico, il cui principio attivo sia identico a quello della specialità medicinale di riferimento, che viene rimborsato dal Servizio sanitario nazionale nei limiti della quota di rimborso prevista per il relativo farmaco di riferimento, secondo quanto previsto dalla tariffa nazionale dei medicamenti.

7. Al fine di mantenere la spesa farmaceutica entro l'importo di lire 9.000 miliardi per l'anno 1995, il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, stabilisce, entro sessanta giorni dalla riclassificazione delle specialità medicinali di cui al comma 1, la quota di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale per tutti i farmaci contenenti la medesima tipologia di principio attivo.

8. L'eventuale differenza tra il prezzo del farmaco e la quota a carico del Servizio sanitario nazionale è corrisposta dall'assistito all'atto del prelievo del farmaco.

9. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un Comitato di sorveglianza della spesa farmaceutica che, sulla base dei flussi di spesa forniti dal Ministero del tesoro, provvede a verificarne l'andamento e a predisporre una relazione trimestrale al Ministro della sanità e al CIPE.

10. Il Comitato di cui al comma 9 è presieduto da un direttore generale nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ed è costituito da funzionari del Ministero stesso e del Ministero della sanità.

11. Sulla base della relazione trimestrale di cui al comma 9, il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, provvede a periodici aggiornamenti delle quote di rimborso.

12. Nel caso in cui il farmaco sia a carico del Servizio sanitario nazionale è dovuta dall'assistito una quota fissa per ricetta stabilita in lire tremila nel caso in cui sia prescritta una sola confezione e in lire seimila nel caso in cui siano prescritte due o più confezioni.

13. Sono esentati dal pagamento della quota di cui al comma 12 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni, nonché gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, i grandi invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100 per cento e i grandi invalidi del lavoro.

14. Sono esentati dal pagamento della differenza di cui al comma 8, fino a concorrenza del prezzo del relativo farmaco di riferimento, i portatori di patologie neoplastiche maligne, dal momento della diagnosi certa, e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dal pagamento della differenza di cui al comma 8, fino a concorrenza del prezzo del relativo farmaco di riferimento, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessanta anni e i disoccupati. L'esenzione opera su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, sono esentati dal pagamento della differenza di cui al comma 8, fino a concorrenza del prezzo del relativo farmaco di riferimento, e solo per le prestazioni individuate dal citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991.

15. Per le prestazioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i soggetti di cui ai commi 13 e 14 del presente articolo, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti esclusivamente al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire seimila.

16. All'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono soppresse le parole: « e sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche ».

17. Il comma 3 dell'articolo 7 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, si applica

solo per farmaci con prezzo uguale o inferiore a quello del farmaco prescritto.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1995. A decorrere da tale data sono abrogati i commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Entro il 30 giugno 1995 la commissione unica del farmaco (CUF), sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei prodotti galenici in classi omogenee per attività terapeutiche, suddivise in sottoclassi omogenee per struttura chimica e meccanismo di azione provvedendo ogni sei mesi, agli eventuali inserimenti innovativi necessari. Trascorso il termine indicato, l'indicazione della sottoclasse di appartenenza della specialità medicinale e dei prodotti galenici è effettuata all'atto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 nell'ambito di ciascuna sotto classe, sulla base dell'efficacia terapeutica, dell'uso consolidato della tollerabilità, della diffusione internazionale e del rapporto qualità-prezzo è individuato un farmaco di riferimento.

3. I prezzi dei farmaci di riferimento sono sottoposti a regimi di sorveglianza secondo criteri individuati dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti analoghi ed inerenti il medesimo principio attivo nell'ambito dell'unione europea; nel caso in cui venga individuato come farmaco di riferimento una specialità medicinale la cui anzianità di registrazione sia superiore a 15 anni, la quota di rimborso a carico del servizio

sanitario nazionale non potrà essere superiore al prezzo del prodotto galenico contenente il medesimo principio attivo.

4. Lo sconto praticato agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura sui medicinali e sui prodotti galenici è stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate.

5. In deroga a quanto previsto al comma 3, i prezzi delle specialità medicinali a base di principi attivi riconosciuti dalla CUF come sicuramente innovativi e tali da consentire la costituzione di nuove sottoclassi omogenee, per il periodo te anni dalla loro immissione in commercio sono liberamente stabiliti dal produttore.

6. In caso di allergia grave o di grave intolleranza verso un principio attivo, documentata dalla diagnosi, conservata a cura del paziente, all'assistito può essere prescritto un farmaco equivalente che viene rimborsato dal Servizio sanitario nazionale al netto dell'eventuale quota di compartecipazione comunque dovute dall'assistito per il farmaco di riferimento cui è allergico.

7. Il CIPE stabilisce i prezzi dei prodotti galenici il cui principio attivo sia identico a quello della specialità medicinale di riferimento che viene rimborsato dal servizio sanitario nazionale.

8. Al fine di mantenere la spesa farmaceutica entro l'importo di lire 9 mila miliardi per l'anno 1995, il CIPE, su proposta del Ministero della sanità, stabilisce entro « 60 giorni » dalla riclassificazione delle specialità medicinali di cui al comma 1, la quota di rimborso a carico del servizio sanitario nazionale per tutti i farmaci contenente la medesima tipologia di principio attivi.

9. Sono esenti dalla eventuale differenza di cui al comma precedente i cittadini che a qualsiasi titolo non pagano i *ticket* sulla spesa farmaceutica.

10. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità provvede a periodici aggiornamenti delle quote a carico del servizio sanitario nazionale per ciascuno dei farmaci di riferimento, sulla base dei flussi di spesa forniti dal Ministero del tesoro.

11. Entro il 30 dicembre 1995, la CUF provvede alla razionalizzazione delle confezioni dei farmaci destinati alla cura delle malattie croniche prevedendo, fra l'altro, standard di confezionamento a posologia limitata destinati ad evidenziare possibili fenomeni di intolleranza nonché l'efficacia del farmaco.

12. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1, sono abrogati i commi 10, 11, 12, 13, 14 e 16 dell'articolo 8 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, nonché il quarto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 2.

7. 30 (6. 32).

Vincenzo Basile, Mussolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 30 giugno 1995 con le seguenti: Entro il 31 dicembre 1995.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 1.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornac-

chione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per struttura chimica fino a: necessari aggiornamenti, con le seguenti: per meccanismo d'azione.

7. 3.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il Ministro della sanità trasmette, prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i provvedimenti della commissione unica del farmaco ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti.

7. 2. (nuova formulazione).

Vincenzo Basile, Mussolini.

Al comma 2, sopprimere le parole: e del rapporto qualità/prezzo, valutato sul ciclo di terapia.

7. 4.

Masi.

Al comma 3, sostituire le parole da: I prezzi dei farmaci fino a: Unione europea con le seguenti: Il CIPE individua i criteri per la definizione del prezzo dei farmaci di riferimento, intendendosi come prezzo di riferimento il prezzo più basso tra prodotti

analoghi inerenti il medesimo principio attivo, il medesimo dosaggio, e il confezionamento per ciclo terapeutico.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 7. 1, a pag. 82).

7. 5.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarrantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , nel caso in cui fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: al 31 dicembre 1994 con le seguenti: al 31 dicembre 1989;

dopo l'articolo 26, inserire i seguenti:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al terzo comma, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

b) al terzo comma, lettera *f)*, sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

ART. 26-ter.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*, delle operazioni di cui all'articolo 3,

quarto comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *b)* e *c)* e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

2) all'articolo 19-*bis*:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

3) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

4) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

ART. 26-*quater*.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,

n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-*bis*.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 7.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi,
Muzio, Garavini, Pistone,
Saia, Valpiana, Nardone.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. Sono liberi, per un periodo di tre anni dalla loro immissione in commercio, i prezzi delle specialità medicinali a base di principi attivi innovativi, tali da consentire la costituzione di nuove sottoclassi.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 7. 1, a pag. 82).

7. 8.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 5, sostituire le parole: cui è allergico con le seguenti: cui ha manifestato intolleranza o allergia.

7. 9.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardone.

Al comma 7, dopo le parole: Ministro della sanità, inserire le seguenti: tenuto conto dell'indice di efficacia terapeutica di cui al comma 2.

7. 10.

Beebe Tarantelli, Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 7, sostituire le parole da: la quota di rimborso fino alla fine del comma con le seguenti: il prezzo di riferimento dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nonché la eventuale quota di partecipazione per i farmaci che hanno un prezzo superiore a quello di riferimento.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 7. 1, a pag. 82).

7. 11.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 7, dopo le parole: la quota di rimborso inserire le seguenti: , rispetto al prezzo del farmaco di riferimento.

7. 31.

La Commissione.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 7. 1, a pag. 82).

7. 12.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

9. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un Comitato di sorveglianza della spesa farmaceutica che, sulla base dei flussi di spesa forniti dai Ministeri della sanità e del tesoro, nonché dalle regioni, provvede a verificarne l'andamento e a

predisporre una relazione trimestrale al Ministero della sanità e al Parlamento.

10. Il Comitato di sorveglianza di cui al comma 9 è composto da otto membri di cui uno nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro della sanità, uno in rappresentanza della SIFO, uno in rappresentanza della Federfarma, uno in rappresentanza della Farmindustria, uno in rappresentanza dei consumatori, scelto fra le organizzazioni più rappresentative, e tre esperti in economia sanitaria.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 7. 1, a pag. 82).

7. 13.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione trimestrale è successivamente trasmessa dal Ministro della sanità ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti.

7. 32.

La Commissione.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Il comitato di cui al comma 9 è nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ed è composto da tre esperti che abbiano particolare competenza sanitaria scelti tra:

a) il personale appartenente ai ruoli di professori universitari, ordinari o associati, e dei ricercatori universitari;

b) il personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici;

c) persone non appartenenti alle categorie di cui ai punti a) e b), aventi specifiche esperienze professionali.

Gli oneri per il funzionamento del Comitato sono posti a carico del capitolo 1504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

7. 14.

Beebe Tarantelli.

Sopprimere i commi 11 e 12.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 7. 1, a pag. 82).

7. 15.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente:

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: al 31 dicembre 1994 con le seguenti: al 31 dicembre 1990;

dopo l'articolo 26 inserire i seguenti:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

b) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

2) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno me-

desimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

3) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

4) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e

per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

5) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

ART. 26-ter.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

al disegno di legge di bilancio:

alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501, Spese riservate servizi di sicurezza, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 miliardi;
CS: - 100 miliardi.

alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1070:

CP: - 1,389 miliardi;
CS: - 1,576.127 miliardi.

Capitolo 1073:

CP: - 5,150 miliardi;
CS: - 5,150 miliardi.

Capitolo 1077:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Capitolo 1084:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Capitolo 1087:

CP: - 7,348.630 miliardi;
CS: - 8 miliardi.

Capitolo 1091:

CP: - 3,053 miliardi;
CS: - 3,053 miliardi.

Capitolo 1092:

CP: - 11,322 miliardi;
CS: - 11,322 miliardi.

Capitolo 1093:

CP: - 4,075.700 miliardi;
CS: - 6 miliardi.

Capitolo 1104:

CP: - 470,400 miliardi;
CS: - 470,400 miliardi.

Capitolo 1105:

CP: - 38,989 miliardi;
CS: - 38,989 miliardi.

Capitolo 1168:

CP: - 129 miliardi;
CS: - 129 miliardi.

Capitolo 1245:

CP: - 34,196 miliardi;
CS: - 34,196 miliardi.

Capitolo 1385:

CP: - 210 miliardi;
CS: - 210 miliardi.

Capitolo 1802:

CP: - 19,267 miliardi;
CS: - 19,267 miliardi.

Capitolo 1832:

CP: — 7,625.500 miliardi;
CS: — 7,625.500 miliardi.

Capitolo 1836:

CP: — 1,503.600 miliardi;
CS: — 1,503.600 miliardi.

Capitolo 1841:

CP: — 986.500 miliardi;
CS: — 986.500 miliardi.

Capitolo 1872:

CP: — 19,022.200 miliardi;
CS: — 19,022.200 miliardi.

Capitolo 2000:

CP: — 4,319 miliardi;
CS: — 4,319 miliardi.

Capitolo 2002:

CP: — 10,734.300 miliardi;
CS: — 10,734.300 miliardi.

Capitolo 2102:

CP: — 13,837.340 miliardi;
CS: — 13,837.340 miliardi.

Capitolo 2501:

CP: — 38,142.470 miliardi;
CS: — 38,142.470 miliardi.

Capitolo 2502:

CP: — 25,681.020 miliardi;
CS: — 25,681.020 miliardi.

Capitolo 2802:

CP: — 72,597 miliardi;
CS: — 72,597 miliardi.

Capitolo 2807:

CP: — 16,238 miliardi;
CS: — 16,238 miliardi.

Capitolo 4011:

CP: — 60 miliardi;
CS: — 60 miliardi.

Capitolo 4031:

CP: — 234 miliardi;
CS: — 234 miliardi.

Capitolo 4051:

CP: — 321,600 miliardi;
CS: — 321,600 miliardi;

dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

al disegno di legge finanziaria:

alla tabella C, Ministero della difesa, regio decreto n. 203 del 1928, modificare gli importi come segue:

Articolo 17, comma 1:

1995: — 80.000;
1996: —;
1997: —;

Articolo 17, comma 2:

1995: — 20.000;
1996: —;
1997: —;

alla tabella D, legge n. 67 del 1988, Fondo dotazione SACE, modificare gli importi come segue:

1995: — 200.000.

alla tabella E, inserire le seguenti voci:

legge n. 526 del 1982, articolo 11, (esportazioni):

1995: — 10.000;

legge n. 130 del 1983, articolo 8, commi 1 e 2 (esportazioni):

1995: — 10.000;

legge n. 730 del 1983, articolo 18, commi 7 e 8 (esportazioni):

1995: — 10.000;

legge n. 887 del 1984, articolo 9, comma 6 (esportazioni):

1995: — 20.000;

legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 6 (esportazioni):

1995: — 10.000;

decreto-legge n. 149 del 1993, articolo 2, comma 10 (esportazioni):

1995: — 130.000;

legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 15 (viabilità straordinaria):

1995: — 100.000;

legge n. 317 del 1993, articolo 4 (ricostruzione post bellica):

1995: — 50.000.

7. 16.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardone.

Al comma 12, sostituire le parole: in lire tremila con le seguenti: in lire duemilacinquecento e le parole: in lire seimila con le seguenti: in lire cinquemila.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 3 (Finanze), capitolo 1134, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 100 miliardi;

CS: — 100 miliardi.

7. 17.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guersoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 12, sostituire le parole: lire tremila, con le seguenti: lire duemilacinquecento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Accertamento dell'IVA).

L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

7. 18 (7. 11).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli, Lenti, Sciacca, Saia, Nardini, Valpiana, Scotto di Luzio, Beebe Tarantelli.

Sostituire i commi 13 e 14 con i seguenti:

13. Sono esentati dal pagamento della differenza di cui al comma 8 nonché dal pagamento della quota di cui al comma 12 gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, i grandi invalidi per servizio e del lavoro, gli invalidi con invalidità superiore al 67 per cento, gli indigenti, i disoccupati, i titolari di pensione sociale e al minimo, i soggetti affetti dalle forme morbose e quelli appartenenti alle categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991.

14. I soggetti di cui al comma 13 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 15;

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 7. 17, a pag. 98).

7. 6.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Voza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 13, sostituire la parola: sei con la seguente: dieci.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 7. 16, a pag. 90).

7. 19.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 13 sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: sessanta.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 7. 16, a pag. 90).

7. 20.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 13, sostituire le parole da: gli invalidi fino alla fine del comma con le seguenti: gli invalidi di guerra, gli invalidi civili al 100 per cento, i grandi invalidi per servizio e del lavoro e i soggetti ospiti di strutture protette.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.;

al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servi-

zi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 21 (7. 14).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli, Lenti, Sciacca, Saia, Nardini, Valpiana, Scotto di Luzio, Beebe Tarantelli.

Al comma 14, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Sono esentati dal pagamento della differenza di cui al comma 8, fino a concorrenza del prezzo del relativo farmaco di riferimento, i portatori di patologie neoplastiche maligne, dal momento della diagnosi certa, i titolari di pensioni sociali e gli indigenti, gli invalidi con invalidità superiore al 67 per cento, i titolari di pensioni al minimo e i disoccupati.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 7. 17, a pag. 98).

7. 22.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Sorriero, Schettino.

Al comma 14, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono inoltre esentati dal pagamento della differenza di cui al comma 8, fino a concorrenza del relativo farmaco di riferimento, i titolari di pen-

sione al minimo di età superiore a sessanta anni, i disoccupati e i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 7. 7, a pag. 84).

7. 23.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole: di età superiore a sessanta anni.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 7. 7, a pag. 84).

7. 24.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 14, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché i lavoratori che usufruiscono della cassa integrazione guadagni.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 7. 16, a pag. 90).

7. 25.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 14, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le esenzioni connesse ai

livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta.

7. 33.

La Commissione.

Sopprimere il comma 15.

7. 26.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi,
Muzio, Garavini, Pistone,
Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 15, sostituire le parole: lire seimila con le seguenti: lire tremila.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 7. 7, a pag. 84).

7. 27.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi,
Muzio, Garavini, Pistone,
Saia, Valpiana, Nardini.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 7. 1, a pag. 82).

7. 28.

Rinaldi, Giannotti, Beebe Tarantelli, Lumia, Giacco, Tanzarella, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Sorriero, Schettino.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° ottobre 1995 con le seguenti: dal 31 dicembre 1995.

7. 29.

Rinaldi, Giannotti, Beebe Tarantelli, Lumia, Giacco, Tanzarella, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Sorriero, Schettino.

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Assistenza farmaceutica).

1. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti galenici con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 351. Fino al 31 marzo 1995 per i farmaci indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, recante rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione della spesa sanitaria, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta.

2. Entro il 31 marzo 1995, il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, a definire per ciascuna categoria di farmaci destinati alla cura delle patologie di cui al citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 il confezionamento ottimale per ciclo di terapie, prevedendo fra l'altro *standard* di confezionamento a posologia limitata destinati ad evidenziare possibili fenomeni di intolleranza nonché

l'efficacia del farmaco; conseguentemente, la prescrizione per tali farmaci è limitata al numero massimo di due confezioni per ricetta.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a base di antibiotici.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 1 (7. 12).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino,
Saia, Nardini, Valpiana,
Beebe Tarantelli, Pistone,
Muzio, Garavini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: *esclusivamente*.

Conseguentemente:

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: al 31 dicembre 1994 con le seguenti: al 31 dicembre 1990;

dopo l'articolo 26 inserire i seguenti:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

b) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

2) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a

detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

3) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

4) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

5) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

ART. 26-ter.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1982;

al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 2.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il medico convenzionato può sempre prescrivere un prodotto galenico o galenico industriale generico con lo stesso principio attivo di analoghe specialità medicinali inserite nelle fasce a), b) o c) di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537; tali prodotti galenici saranno rimborsati dal Servizio sanitario nazionale nei limiti massimi previsti per le corrispondenti specialità medicinali. Il farmacista può sostituire una specialità medicinale con un analogo generico o galenico o con altra specialità di pari formulazione purché di costo non superiore al prodotto prescritto dal medico ed il paziente ne sia informato e consenziente.

8. 3 (7. 7).

Tonizzo, Zocchi, Valenti, Martinnelli.

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Norme finali).

1. Alle unità sanitarie locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli eventuali disavanzi di gestione, ferma restando la responsabilità diretta delle predette unità sanitarie locali, provvedono le regioni con risorse proprie, con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, in quanto costituente fonte di responsabilità patrimoniale, deve essere tempestivamente e circostanziatamente denunciata alla competente procura regionale della Corte dei conti, ai fini di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente, al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla

categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 1 (8. 6).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana, Lenti, Sciacca, Scotto di Luzzio, Beebe Tarantelli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo revoca dell'autonomia aziendale.

9. 2 (8. 2).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Valpiana, Nardini.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Alle finalità previste dall'articolo 3 in materia di ospedali, dall'articolo 4 in materia di dotazioni organiche e dall'articolo 5 in materia di pagamento a tariffa e di acquisto di beni e servizi, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

* 9. 3 (8. 1).

Fontan, Bertotti, Sticotti, Cartelli.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Alle finalità previste dall'articolo 3 in materia di ospedali, dall'articolo 4 in materia di dotazioni organiche e dall'articolo 5 in materia di pagamento a tariffa e di acquisto di beni e servizi, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

* 9. 4 (8. 7).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi,
Muzio, Garavini, Pistone, Bo-

lognesi, Cocci, Calvanese,
Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Dal 1° gennaio 1995 sono sospese le forme di rimborso in regime di assistenza indiretta, per degenze in case di cura private non convenzionate.

9. 5 (8. 5).

Guerra, Carazzi, Lenti, Luigi Ma-
rino, Sciacca, Scotto di Lu-
zio, Saia, Nardini, Valpiana.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta dell'8 novembre 1994.**

Aimone Prina, Aloï, Amoruso, Anedda, Baccini, Bonino, Casini, Comino, Evangelisti, Gasparri, Gnutti, Indelli, Malan, Marano, Maroni, Matteoli, Mazzetto, Meo Zilio, Rocchetta, Scarpa Bonazza Buora, Teso, Tremaglia, Urbani, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Aimone Prina, Aloï, Amoruso, Anedda, Baccini, Bonino, Casini, Comino, Evangelisti, Fumagalli Carulli, Gasparri, Gnutti, Indelli, Li Calzi, Malan, Marano, Maroni, Matteoli, Meo Zilio, Rocchetta, Teso, Tremaglia, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 novembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CECCHI: « Nuove norme in materia di pensioni di guerra » (1571);

GRITTA GRAINER ed altri: « Delitti contro la libertà sessuale » (1572);

INNOCENTI: « Tutela delle pari opportunità nell'accesso al lavoro indipendentemente da rapporti di parentela o di affinità » (1573);

MARENCO ed altri: « Norme per il conferimento dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, a talune categorie di personale del Corpo delle capitanerie di porto » (1575);

OLIVO ed altri: « Disposizioni per l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici o aperti al pubblico, nonché per il rifinanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche » (1576).

È stata altresì presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

SCALISI: « Norme per la tutela della vita umana fin dal suo inizio e abrogazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 » (1577).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.**

In data 7 novembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di inchiesta parlamentare dai deputati:

SARACENI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla funzionalità dei servizi preposti alla prevenzione degli stati di tossicodipendenza e alla realizzazione dei programmi terapeutici e socioriabilitativi dei tossicodipendenti, con particolare riguardo all'azione svolta dalle comunità terapeutiche » (doc. XXII, n. 17);

STRIK LIEVERS ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento, la struttura e i compiti del Corpo della Guardia di finanza » (doc. XXII, n. 18).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 7 novembre 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

SCALIA: « Modifica all'articolo 116 della Costituzione » (1574).

Sarà stampata e distribuita.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528 il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT » (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1192/B).

Adesione di deputati ad una proposta di legge.

La proposta di legge MILIO ed altri: « Abbreviazione del termine di durata della XI legislatura dell'Assemblea regionale siciliana e modifiche allo Statuto della regione siciliana in materia di nomina degli assessori regionali e relative incompatibilità » (1481) (annunziata nella

seduta del 20 ottobre 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Sparacino, Piacentino, Nania, Fragalà, Forestiere, Giovanni Marino, Lumia, Incorvaia, Crimi, Stornello, Palumbo, Enzo Caruso, Garra, Trapani, Marino Buccellato, Mario Caruso, Sigona, Lucchese, Scozzari.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

LANDOLFI ed altri: « Esclusione della polizia locale dell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente revisione della disciplina del pubblico impiego » (1345) (Parere della V e della XI Commissione);

MASI ed altri: « Norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (1528) (Parere della II Commissione);

alla II Commissione (Giustizia):

COLLAVINI e MOLINARO: « Regolamentazione della professione di dottore informatico e di tecnico informatico » (794) (Parere della I, della V, della VII e della X Commissione);

CONTE: « Istituzione dell'albo professionale dei consulenti informatici » (1215) (Parere della I, della V e della X Commissione);

SODA ed altri: « Nuove norme concernenti la prostituzione » (1338) (Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione);

BECCHETTI ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di patti successori » (1412) (Parere della I Commissione);

LA GRUA ed altri: « Modifiche all'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, concernenti la cancellazione del soggetto adempiente dagli elenchi dei protesti » (1424) (*Parere della I Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

HÜLLWECK e FILIPPI: « Istituzione dell'Ordine del Tricolore » (1445) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla V Commissione (Bilancio):

MOIOLI VIGANÒ ed altri: « Norme in materia di emissioni di obbligazioni da parte di enti locali e di aziende speciali » (1315) (*Parere della I, della VI, della VIII e della XIII Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

MAGNABOSCO ed altri: « Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante disciplina dell'imposta sugli spettacoli » (1446) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

OLIVO e SITRA: « Norme in favore dell'Istituto internazionale di epistemologia "La Magna Grecia" » (1355) (*Parere della I e della V Commissione*);

CHERIO ed altri: « Interventi a favore del Museo nazionale del Cinema "Fondazione Adriana Prolo" di Torino » (1386) (*Parere della I e della V Commissione*);

UCCHIELLI: « Modifica all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente i titoli validi per l'iscrizione ai corsi universitari di laurea » (1423) (*Parere della I Commissione*);

LIUZZI ed altri: « Concessione di un contributo al Festival internazionale della Valle d'Itria di Martina Franca » (1426) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

SANDRONE ed altri: « Norme per il riordino organizzativo del parco del Gran Paradiso » (1391) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

SALINO ed altri: « Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra maggio e settembre 1994 » (1402) (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

SANZA ed altri: « Norme per il completamento degli interventi in favore delle zone terremotate della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria » (1396) (*Parere della I e della V Commissione*);

SCOTTO di LUZIO ed altri: « Riforma degli Istituti autonomi case popolari » (1439) (*Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

CANESI ed altri: « Norme per il completamento della linea ferroviaria Tirrenica-Pontremolese » (1236) (*Parere della I, della V, della VIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

alla X Commissione (Attività produttive):

PERABONI ed altri: « Disciplina dell'orario degli esercizi di vendita al dettaglio » (1398) (*Parere della I Commissione*);

ARRIGHINI ed altri: « Liberalizzazione dell'iniziativa commerciale » (1400) (*Parere della I Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

CORDONI ed altri: « Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali » (1104) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XII Commissione*);

BIZZARRI ed altri: « Nuove norme per l'inquadramento degli ex ispettori del lavoro » (1296) (*Parere della I e della V Commissione*);

BOLOGNESI ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e alla legge 25 ottobre 1989, n. 355, in materia di diaria del personale viaggiante dell'Ente poste italiane » (1324) (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

SBARBATI: « Norme per l'ammissione al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione per gli esercenti l'attività di agente e rappresentante di commercio » (1387) (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

VENEZIA: « Norme a favore dei docenti nei conservatori di musica in possesso di nomina temporanea » (1418) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

HÜLLWECK ed altri: « Istituzione delle Federazioni regionali degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri » (1278) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

CIOCCHETTI ed altri: « Norme per favorire la rappresentanza dell'Associazione nazionale privi della vista in seno a commissioni e organismi incaricati dei problemi inerenti la categoria » (1343) (*Parere della I e della V Commissione*).

Annuncio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 2 novembre 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 21 ottobre 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del dottor Alberto RONCHEY, nella sua qualità di

ministro dei beni culturali *pro tempore* nonché nei confronti dell'onorevole Giovanni GORIA nella sua qualità di ministro delle finanze *pro tempore*.

**Trasmissione
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 4 novembre 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta nel 1993 dagli enti inclusi nella tabella allegata al decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 4 novembre 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 19 ottobre 1994.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Annuncio di sentenze
della Corte costituzionale**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 27 ottobre 1994, copia della sentenza n. 371 del 24 ottobre

1994 (doc. VII, n. 219), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 372 del 24 ottobre 1994 (doc. VII, n. 220), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2043 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2059 del codice civile, sollevata in subordine, con riferimento ai citati parametri costituzionali, dal medesimo tribunale con la stessa ordinanza »;

n. 373 del 24 ottobre 1994 (doc. VII, n. 221), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 250 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in relazione agli articoli 3, 13, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 376 del 26 ottobre 1994 (doc. VII, n. 222), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione Sicilia 24 luglio 1978 n. 17 (Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dell'amministrazione regionale) nella parte in cui non

prevede che, nei confronti del titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennità di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché nella parte in cui, riguardo al pensionato che presta attività retribuita, non determina la misura della retribuzione complessiva oltre la quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico con le indennità dirette all'adeguamento al costo della vita del trattamento di attività »;

n. 377 del 26 ottobre 1994 (doc. VII, n. 223), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 565, 572 e, in linea subordinata, 468 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dalla corte d'appello di Genova con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 378 del 26 ottobre 1994 (doc. VII, n. 224), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 379 del 26 ottobre 1994 (doc. VII, n. 225), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana), sollevata in riferimento agli articoli 117, primo

comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Salerno, e in riferimento agli articoli 117, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Salerno — sezione distaccata di Cava dei Tirreni — con le ordinanze in epigrafe. »;

n. 383 del 26 ottobre 1994 (doc. VII, n. 226), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), nella parte in cui ha sostituito il terzo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 226);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 219, 220, 221, 223);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 225);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 222, 224).

Nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 7 novembre 1994, pagina 1910, seconda colonna, la ventunesima riga è sostituita dalla seguente: « ZAGATTI, VIOLANTE, LUCÀ, MAGDA NEGRI, ».